



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Soliera, 30 settembre 2019

Ordinanza n. 47 del 30/09/2019

Oggetto: Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico 2019-2020.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi primari di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea;

Visti i contenuti del *Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 5 giugno 2017 n. 795 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 25/09/2017 n. 1412 *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017*, con la quale la Regione Emilia-Romagna, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1), lettere g), h), o) e p) dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria



Considerato:

- che la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per i parametri PM10 e ossidi di azoto (NOX), fissati dalla UE a protezione della salute e recepiti con D.Lgs n. 155 del 13/08/2010 sopra citato;
- che le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena, anche nell'autunno-inverno 2017-2018 hanno evidenziato il superamento dei limiti prescritti per i suddetti parametri, pur essendo il loro trend in miglioramento;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Rilevato che il Comune di Soliera, alla data del 31/12/2018, contava 15.546 abitanti;

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti, dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e dal punto 1 della citata DGR 1412/17, per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e situati a quota altimetrica inferiore ai 300 m;
- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.....*
- DM 7 novembre 2017 n. 186 - *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017;
- DGR Emilia-Romagna 5 giugno 2017 n. 795 - *Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020*;



ORDINA

1. Dal **01/10/2019 al 31/03/2020**, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari classificate da E1 a E8, dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):
 - nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*, dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
 - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.Nei generatori di calore funzionanti a *pellet* per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare *pellet* che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe **A1** della norma UNI EN ISO 17855-2 2014.
2. Dal **01/10/2019 al 31/03/2020**, in tutto il territorio comunale, è vietato eseguire operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola nonché ogni combustione all'aperto di altra tipologia (es. falò, barbecue, ecc.).
3. Dal **01/10/2019 al 31/12/2020**, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari classificate da E1 a E8, è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1). Dal **1° gennaio 2020** il divieto suddetto si estende ai generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - *Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.*
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
5. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Municipale.
6. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.



Il Sindaco
Dott. Roberto Solomita